COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.11.2005
COM(2005) 623 definitivo

2005/0243 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'Ucraina ha completato il processo di riforma inteso a consentirle di operare secondo le regole dell'economia di mercato; dovrebbe pertanto esserle riconosciuto lo status di economia di mercato ai fini delle inchieste antidumping. È quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso denominato "regolamento antidumping di base").

- **Contesto generale**

Nel maggio 2002 l'Ucraina ha presentato all'Unione europea una domanda documentata per ottenere il riconoscimento dello status di economia di mercato ai fini delle inchieste di difesa commerciale.

La domanda dell'Ucraina è stata esaminata alla luce dei seguenti criteri cumulativi, che appaiono appropriati per valutare se un intero paese possa essere trattato come un paese ad economia di mercato ai fini delle inchieste antidumping:

1. bassa interferenza statale, diretta o indiretta (ad esempio enti pubblici), nell'allocazione delle risorse e nelle decisioni delle imprese, ad esempio attraverso prezzi fissati dallo Stato o regimi fiscali, commerciali o valutari discriminatori;

2. assenza di distorsioni determinate dallo Stato nella gestione delle imprese collegate alla privatizzazione (ossia "residui" del vecchio sistema) e assenza di sistemi di negoziazione o di compensazione non di mercato (quale il commercio di scambio);

3. esistenza e attuazione di un diritto societario trasparente e non discriminatorio, che garantisca un governo societario adeguato (attuazione dei principi contabili internazionali, tutela degli azionisti, accessibilità al pubblico di informazioni societarie precise);

4. esistenza e attuazione di un insieme di leggi coerenti, efficaci e trasparenti che assicuri il rispetto dei diritti di proprietà e l'intervento di un sistema fallimentare efficace;

5. esistenza di un effettivo settore finanziario che operi indipendentemente dallo Stato e che di fatto e di diritto sia sottoposto a disposizioni di garanzia sufficienti e a un controllo adeguato.

Per stabilire se l'Ucraina soddisfacesse tali criteri, i servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dalle autorità ucraine, confrontandole con quelle ricevute da altre fonti esterne autorevoli (OCSE, FMI, BERS, Banca mondiale, ecc.) e con quelle acquisite a seguito delle inchieste antidumping sulle esportazioni ucraine.

Nel marzo 2003 la Commissione ha presentato la valutazione preliminare della domanda dell'Ucraina per il riconoscimento dello status di economia di mercato ed è giunta alla conclusione che, nonostante i progressi effettuati, i cinque criteri non fossero soddisfatti. Le autorità ucraine sono state pertanto invitate ad attuare

determinate misure e a fornire ulteriori informazioni rispetto a tutti e cinque i criteri. In una nuova valutazione, formulata nel maggio 2004, la Commissione ha concluso che tre criteri potevano considerarsi rispettati e che perché l'Ucraina potesse ottenere lo status di economia di mercato erano necessari ulteriori progressi e/o ulteriori informazioni solo rispetto agli altri due settori, vale a dire rispetto alla normativa fallimentare e all'interferenza statale nella determinazione dei prezzi. Poiché l'Ucraina ha adottato ulteriori provvedimenti per migliorare la normativa fallimentare e risolvere il problema dell'interferenza statale nella determinazione dei prezzi, la Commissione adesso ritiene che l'Ucraina soddisfi tutti i criteri per il riconoscimento dello status di economia di mercato ai fini delle inchieste di difesa commerciale.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Nell'ambito dei comitati per il commercio pertinenti, la Commissione ha informato l'industria e ha consultato gli Stati membri in merito alle modifiche proposte.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti ricevuti.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Il riconoscimento dello status di economia di mercato all'Ucraina comporterà una modifica del metodo utilizzato per la determinazione dei margini di dumping per gli esportatori ucraini oggetto di inchieste antidumping. La modifica è automatica ogni volta che a un paese terzo viene riconosciuto lo status di economia di mercato.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Si propone di cancellare l'Ucraina dall'elenco delle economie in transizione di cui al regolamento antidumping di base.

- **Base giuridica**

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Il regolamento antidumping di base prevede un tipo di intervento che non consente decisioni nazionali. La modifica proposta non apporta alcun cambiamento al riguardo.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini, in quanto la proposta non comporta oneri finanziari o amministrativi.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo: la presente proposta consiste nella modifica di un regolamento in vigore.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

2005/0243 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 384/96[2] (in appresso denominato "regolamento antidumping di base"), il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri delle Comunità europee.

(2) Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dall'Ucraina nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto nelle conclusioni del vertice Ucraina - Unione europea del 1º dicembre 2005, è opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori ucraini il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento antidumping di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella prima frase dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004, l'espressione "dall'Ucraina" è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento in base a una domanda di apertura presentata dopo tale data.

---

1 GU C […] del […], pag. […].

2 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […].

Per il Consiglio
Il presidente